



# Governo italiano

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

### Questionario conoscitivo sullo stato di utilizzo della flotta di rappresentanza e delle auto di servizio nelle pubbliche amministrazioni

Direttiva n° 6/2010

## FAQ

D1. Cosa dobbiamo intendere con il termine *auto di servizio*? quale differenza c'è tra le auto di servizio in uso non esclusivo e le auto assegnate a uffici e/o servizi per ragioni di servizio?

R. 1 Per le amministrazioni centrali e per le magistrature le **auto di servizio** sono le auto assegnate in uso non esclusivo dalle amministrazioni alla dirigenza apicale (comma 1, art 2 Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001). Per gli enti e amministrazioni regionali e locali, per "auto di servizio" sono da intendersi le auto con autista di solito utilizzate dai vertici politici e dagli amministratori oltre che dal personale (dirigenziale e non) per esigenze di servizio.

**Le auto di servizio a disposizione di uffici e/o settori** sono le autovetture utilizzate dal personale dell'ente per assolvere specifici servizi (es: protezione civile, viabilità provinciale/municipale, agricoltura e ecologia, sociali, uffici tecnici e uffici messi, manutenzioni). Questa categoria di auto NON è prevista nel questionario per le amministrazioni centrali.

ATTENZIONE: Vanno escluse tutte le autovetture e mezzi speciali e/o adibiti ad uso specifico per la realizzazione dei servizi erogati dall'ente (ad esempio: auto della polizia municipale e provinciale, scuolabus, ambulanze, auto per trasporto diversamente abili o anziani, auto per trasporti speciali tipo trasporto sangue, trasporto dializzati etc). In nota si riportano le categorie di cui l'art. 54 codice della strada escluse dalla rilevazione.

D.2 .Con il termine parco auto dobbiamo intendere l'insieme delle auto che costituiscono: la flotta di rappresentanza, le auto di servizio, nonché le auto di servizio a disposizione dell'amministrazione?

R 2: Sì, per parco auto si intende l'insieme delle tre categorie di veicoli oggetto della rilevazione

D.3 Il mio comune dispone di una moto per gli spostamenti in città, va inclusa tra le auto di servizio?

R.3 No, si è deciso di riservare la rilevazione solo alle autovetture.

D.4 E' corretto considerare quali costi del parco automezzi quelli relativi a:

- acquisti/noleggi;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- assicurazioni obbligatorie e kasko;
- bolli;
- costi del carburante;
- costi relativi alle procedure di revisione obbligatoria degli automezzi o e "bollino blu"
- ammortamento (scorporato dal costo dell'acquisto)

R 4: Sì, vanno considerati complessivamente tutti i costi per la manutenzione e la proprietà dell'auto. Se si considerano le quote di ammortamento occorre non includere tra i costi quello sostenuto per l'acquisto dell'auto.

D 5 Le autovetture assegnate a servizi associati gestiti come capofila dalla Provincia per conto di altri enti - es. Comuni - e da questi interamente finanziate sono da considerarsi ai fini della presente rilevazione.



**Governo italiano**

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione**

R 5. Sono da considerarsi per la quota di spesa a carico dell'amministrazione rispondente.

D 6 Cosa si intende nella domanda 22 per personale (dipendente ed esterno) impiegato nella gestione e nell'utilizzo del parco auto? Occorre indicare solo chi svolge stabilmente la funzione di "autista" ovvero anche gli altri dipendenti che utilizzano in maniera sporadica e occasionale l'auto? Inoltre vanno indicate anche le officine specializzate del servizio di manutenzione (senza il numero dei dipendenti)

R 6: Per personale impiegato nella gestione e utilizzo del parco auto si intende, complessivamente, il personale adibito al disbrigo di tutte le incombenze amministrative e tecniche relative all'acquisto, noleggio, pagamento, manutenzione e custodia delle autovetture, nonché il personale adibito stabilmente alla guida. Non rientra in tale voce il personale che fruisce del servizio.

D.7 Le vetture in comodato d'uso vanno considerate ai fini della rilevazione?

R. 7 Sì, in quanto, come precisato nella Direttiva n. 6/2010 del Dipartimento della funzione pubblica, il monitoraggio è diretto a conoscere l'entità dell'intero parco auto in uso alle pubbliche amministrazioni. I costi di acquisto vanno inseriti dall'amministrazione che ha effettuato l'acquisto o comodante, mentre i costi di gestione e manutenzione vanno imputati da chi usa le vetture o comodatario. Il numero delle auto in comodato d'uso, va imputato dall'ente comodatario.

D. 8 Nelle domande n. 18/19/20 la cifra da indicare è relativa alla somma pagata o alla somma impegnata nei rispettivi anni?

R. 8 La cifra è relativa al costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione e quindi è riferito al dato consuntivo.

D.9 Sezione IV punto 15 del questionario per le amministrazioni centrali nel riquadro "**in uso non esclusivo**" posso indicare tutte le Direzioni Centrali, Settori che hanno in dotazione l'auto?

R. 9 No, vanno indicate solo la carica o la funzione ricoperta da chi fruisce dell'auto. Per esempio: Segretario generale, Direttore generale, ecc.

D.10 Sezione V punto 21, **il numero di unità di personale** impiegate nella gestione e utilizzo del parco-auto: stimare un dato esatto è difficile considerando la grandezza del nostro Comune, quindi un dato abbastanza realistico può essere valido o serve il dato esatto?

R. 10: è possibile indicare un dato realistico anche se non preciso.

D.11 Qual è il riferimento temporale della domanda 22 relativa alle unità di personale impiegato nella gestione e utilizzo del parco auto?

R. 11 Il periodo temporale di riferimento è il 2009

NOTA: AUTOVEICOLI ESCLUSI DALLA RILEVAZIONE COME DEFINITI DAL CODICE DELLA STRADA

**Art 54 codice della strada**

**autoveicoli per trasporto promiscuo:** veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente

**autocarri:** veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

**autobus:** veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

**autoveicoli per trasporti specifici:** veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

**autoveicoli per uso speciale:** veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

**autotreni:** complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

**trattori stradali:** veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi

**autoarticolati:** complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

**autosnodati:** autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

**autocaravan:** veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

**mezzi d'opera:** veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.